



COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

Piazza Parrocchia 4 – C.A.P. 10020 – Provincia di Torino

Tel. 011.946.91.03 – 946.97.60 – Fax. 011.946.84.49

www.comune.rivapressochiedi.to.it -

poliziamunicipale.riva.presso.chieri@reteunitaria.piemonte.it

P. Iva / C.F. 01788940011

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE DEL COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.° del
Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Riva presso Chieri

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1	Oggetto del regolamento e ambito di applicazione	pag. 4
Articolo 2	Organi preposti all'espletamento del servizio	pag. 4

CAPO II – DELLA PROPRIETA' E DELLE PRATICHE AGRARIE

Articolo 3	Vendita di prodotti agricoli	pag. 4
Articolo 4	Furti campestri	pag. 5
Articolo 5	Frutti di piante sul confine	pag. 5
Articolo 6	Divieto di ingresso nei fondi altrui e divieto ai mezzi fuoristrada ...	pag. 5
Articolo 7	Cani	pag. 5
Articolo 8	Fabbricati rurali	pag. 5
Articolo 9	Allontanamento delle acque meteoriche da case e terreni	pag. 6
Articolo 10	Spigolature, rastrellature, raspollature	pag. 6
Articolo 11	Colture agrarie e loro limitazione	pag. 6
Articolo 12	Danneggiamenti	pag. 6
Articolo 13	Divieto di abbandono di rifiuti	pag. 6
Articolo 14	Smaltimento teli e imballaggi agricoli	pag. 6

CAPO III – TUTELA DEL SUOLO, DELLE STRADE E DELLE ACQUE

Articolo 15	Piantumazione di alberi, siepi ed altre colture	pag. 7
Articolo 16	Altre norme in materia di piantamenti	pag. 7
Articolo 17	Pozzi di irrigazione	pag. 8
Articolo 18	Esercizio della caccia e pesca	pag. 8
Articolo 19	Nidi di uccelli	pag. 8
Articolo 20	Igiene e tutela delle strade	pag. 8
Articolo 21	Gestione di fossi, canali, ripe e condotta delle acque	pag. 8
Articolo 22	Aratura, lavori agricoli in genere e trasporti di letame, terra, fango ed altri detriti	pag. 9
Articolo 23	Pulizia cavalcavia e rive di proprietà comunale	pag. 10

CAPO IV – ACCENSIONE DI FUOCHI

Articolo 24	Divieto di accensione di fuochi	pag. 10
-------------	---------------------------------------	---------

CAPO V – DISCIPLINA PASCOLO, ALLEVAMENTO , CUSTODIA, TRATTAMENTO ANIMALI E MALATTIE DEL BESTIAME

Articolo 25	Custodia, conduzione e passaggio di animali in transito – pascolo vagante	pag. 11
Articolo 26	Rispetto e tutela degli animali	pag. 11
Articolo 27	Custodia degli animali da cortile	pag. 12
Articolo 28	Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali	pag. 12
Articolo 29	Seppellimento di animali morti	pag. 12

CAPO VI – ALLEVAMENTI APISTICI

Articolo 30	Allevamenti apistici	pag. 12
-------------	----------------------------	---------

CAPO VII – SPANDIMENTO LIQUAMI, LETAME , FERTILIZZANTI ED ALTRO

Articolo 31	Spandimento e deposito di liquami zootecnici, letame, concimi, ed altro su terreno	pag. 13
-------------	--	---------

CAPO VIII – IMPIEGO DI PRESIDI SANITARI IN AGRICOLTURA

Articolo 32	Difesa contro le malattie delle piante e danni da deriva	pag. 15
Articolo 33	Trattamenti antiparassitari ed uso di fitofarmaci	pag. 15
Articolo 34	Contenitori di antiparassitari	pag. 16
Articolo 35	Cartelli per esche avvelenate e sostanze venefiche	pag. 16
Articolo 36	Divieto di alimentazione di piccioni e fauna selvatica	pag. 16

CAPO IX – PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Articolo 37	Provvedimenti di Polizia rurale	pag. 16
Articolo 38	Sanzioni	pag. 17

CAPO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 39	Entrata in vigore del regolamento	pag. 17
-------------	---	---------

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Oggetto del regolamento e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale di Riva presso Chieri avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico-ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.

Il Regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che, a vario titolo, sono interessati da attività agricole così come definite dall'art. 2135 del C.C., indipendentemente dalla destinazione urbanistica; ha inoltre lo scopo di assicurare:

- a) la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione nonché delle disposizioni emanate dagli Enti al fine della tutela e della conservazione dei beni agro-silvo-pastorali, nell'interesse dell'attività agraria;
- b) il rispetto dell'ambiente naturale, la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii e altre opere di drenaggio a difesa del territorio nonché il rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini;
- c) il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e degli altri manufatti di uso pubblico.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme dello Stato, della Regione, della Provincia nonché quelle comunali vigenti in materia, eventualmente contenute in altri regolamenti.

ART. 2

Organi preposti all'espletamento del servizio

Il servizio di Polizia Rurale viene svolto oltre che dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Municipale anche dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, dal Corpo Forestale dello Stato, dalla Regione e dalle guardie ecologiche volontarie coordinate dalla Provincia di Torino.

Sono fatte salve in proposito le rispettive competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

Il Sindaco, massimo organo di Polizia Municipale, vigila sul corretto espletamento delle funzioni istituzionali di Polizia Rurale.

CAPO II - DELLA PROPRIETA' E DELLE PRATICHE AGRARIE

ART. 3

Vendita di prodotti agricoli

I produttori agricoli, singoli o associati, possono vendere al dettaglio i prodotti derivanti dalla loro attività agricola e di allevamento sul luogo stesso di produzione secondo quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 228/01 (esercizio attività di vendita.)

Sono produttori agricoli coloro che come tali sono classificati dall'art. 2135 del C.C.

ART. 4

Furti campestri

Gli agenti di Polizia, quando sorprendano in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di spiegare la provenienza, applicheranno le norme del codice penale e di procedura penale.

ART. 5

Frutti di piante sul confine

I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

I frutti naturalmente caduti dalle piante su proprietà private, o sulle pubbliche vie appartengono rispettivamente al proprietario del fondo su cui sono caduti ed a chi li raccoglie.

ART. 6

Divieto d'ingresso nei fondi altrui e divieto ai mezzi fuoristrada

È vietato l'ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma dell'art. 637 del C.P. eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto e salvo i casi previsti dall'art. 843 del C.C. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi e aree agrosilvopastorali o incolti, nonché di manufatti rurali e agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.

E' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada, tranne che nelle località eventualmente a ciò destinate dal Comune e nei limiti della normativa di settore vigente.

Sono esclusi dall'osservanza del divieto i mezzi impiegati nei lavori agricoli, nelle operazioni di pronto soccorso, nelle utilizzazioni boschive, nelle opere idraulico-forestali, di vigilanza forestale ed antincendio, di pubblica sicurezza e Polizia Giudiziaria.

ART. 7

Cani

I cani a guardia degli edifici rurali posti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada, fatta salva la tutela del benessere animale. Agli escursionisti, villeggianti e turisti al di fuori dei centri abitati e delle strade carrozzabili o nelle immediate adiacenze è vietato lasciare vagare incustoditi i cani. I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovino in luogo pubblico, devono essere muniti di museruola; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati, in presenza del proprietario, per la guardia delle greggi e per la caccia, possono essere tenuti senza museruola e senza guinzaglio.

Art. 8

Fabbricati rurali

La costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle e fabbricati rurali in genere osservano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria vigenti.

ART. 9

Allontanamento delle acque meteoriche da case e terreni

I cortili, le aie e gli orti annessi a case rurali isolate o a gruppi di case o a centri frazionali non serviti da fognature comunali, i terreni ad uso agricolo e non agricolo devono avere una pendenza adeguata in modo da favorire il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali e dello stillicidio dei tetti.

ART. 10

Spigolature, rastrellature, raspollature

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi altrui anche se su questi sia stata effettuata la raccolta dei prodotti; salvo che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il consenso deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti o personale di vigilanza.

ART. 11

Colture agrarie e loro limitazione

Ciascun proprietario di terreno può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo per i vicini e siano osservate le norme di legge in vigore per particolari colture.

ART. 12

Danneggiamenti

E' fatto divieto di danneggiare fabbricati, ricoveri, manufatti di ogni tipo, cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà pubblica e privata, cappellette votive, etc. Tale fattispecie integra il reato previsto e punito dall'art. 635 del C.P. a querela della persona offesa.

ART. 13

Divieto di abbandono di rifiuti

E' fatto divieto, anche ai proprietari, di lasciare nei prati e nei campi sacchi di plastica, teli, parti di automezzi ed attrezzature e rifiuti di qualsiasi genere.

I proprietari e/o conduttori di terreni sono tenuti a rimuovere dagli stessi qualsiasi genere di rifiuti vi si trovino.

La distruzione mediante abbruciamento di stoppie e simili, nonché la combustione di sfalci e ramaglie secchi, con esclusione di qualsiasi tipo di rifiuto, è consentita con i limiti di cui all'art. 24.

ART. 14

Smaltimento teli e imballaggi agricoli

I teli agricoli da pacciamatura, i sacconi per concime, le reti per rotoballe, gli imballaggi agricoli ed altri materiali similari, classificati come rifiuti speciali a sensi dell'art. 184 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 152/2006, devono essere conferiti per il loro smaltimento presso gli appositi centri di raccolta tenuto conto della normativa statale e regionale di riferimento.

Il Comune potrà richiedere ai soggetti che esercitano attività agricole di dimostrare come sono stati smaltiti i teli e gli imballaggi utilizzati.

CAPO III – TUTELA DEL SUOLO, DELLE STRADE E DELLE ACQUE

ART. 15

Piantumazione di alberi, siepi e altre colture

Per le piantagione di alberi devono osservarsi le seguenti norme:

- a) per le piantagioni di alberi di alto fusto (noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili), a filari, si osserverà la distanza minima di metri 15 (quindici) dai confini del fondo limitrofo salvo diverso accordo fra i confinanti stessi da comunicare per iscritto al Comune;
- b) per gli alberi di basso fusto si dovrà osservare la distanza di metri 3 (tre) dai confini; per l'acacia la distanza minima di metri 7 (sette) dai confini;
- c) per le coltivazioni di alberi di alto fusto o pioppeti deve osservarsi la distanza minima di metri 25 (venticinque) dai fabbricati qualora gli stessi non siano di proprietà di colui che effettua la coltivazione;
- d) Per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di metri 2,5 deve osservarsi la distanza minima dai confini di metri 0,50. La distanza deve essere di metri 1 (uno) qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili e di metri 2 (due) per le siepi di robinie.

I proprietari di piante messe a dimora in prossimità del confine con o senza recinzione devono comunque provvedere affinché rami, frutti o foglie non cadano nella proprietà confinante.

Lungo torrenti, canali e rii non è consentito piantumare o coltivare piante di alcun genere nelle scarpate delle sponde ma solo sul fondo di proprietà ad una distanza tale che dal bordo esterno del tronco al ciglio degli stessi torrenti, canali e rii vi sia un corridoio libero di metri 1 (uno). La distanza minima tra pianta e pianta deve essere di metri 5 (cinque). I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le piante, le siepi e le colture agricole in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare. In particolare, per quanto riguarda le sedi viabili, a partire da 20 metri dalla tangenza della curva e 20 metri oltre a tutto lo sviluppo della stessa, così come previsto dal Codice della Strada, le piante, le siepi e le colture agricole dovranno essere tali da non impedire la completa visibilità del raggio della curva medesima. In caso di trascuratezza del proprietario, l'Autorità comunale farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Per la definizione di piante ad alto e basso fusto con relative distanze dal confine e per tutto quanto non precisato dal presente articolo occorre fare riferimento agli artt. 892 e seguenti del Codice Civile e 16 e 17 del Codice della Strada.

ART. 16

Altre norme in materia di piantamenti.

Il Comune, al fine del riequilibrio ambientale, ha la facoltà di indicare nei progetti edilizi di maggiore impatto, compresi quelli di natura residenziale, le specie arboree da impiegare nella realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Nei progetti di opere pubbliche o private che prevedono la realizzazione di verde di qualsiasi genere (verde stradale, giardini ecc. ecc.) dovranno sempre essere indicate le essenze impiegate.

ART. 17

Pozzi di irrigazione

E' vietato usare pozzi per l'irrigazione o effettuare trivellazioni per la ricerca dell'acqua senza le previste autorizzazioni regionali e/o comunali. I pozzi aperti devono comunque essere muniti di idonea protezione, atta a prevenire la caduta di persone e/o animali, e adeguatamente segnalati.

ART. 18

Esercizio della caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dall'art. 842 del Codice Civile e dalle leggi vigenti nonché dai regolamenti regionali e provinciali in materia.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte rilasciate dall'autorità competente.

ART. 19

Nidi di uccelli

E' vietata la distruzione di nidi e nidiate di uccelli; e altresì vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

ART. 20

Igiene e tutela delle strade

E fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere connesse alle strade comunali. E fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dalle normative vigenti sull'occupazione temporanea di suolo pubblico. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati.

Ai contravventori, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal regolamento, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Detto obbligo verrà imposto con ordinanza con la quale saranno stabilite le modalità ed i tempi di intervento. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, gli addebiterà le relative spese.

I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

Qualora il proprietario intendesse delimitare la propria proprietà, dovrà far sì che, fatte salve le regole in materia urbanistica, venga lasciato uno spazio utile per il passaggio di almeno metri 5 (cinque) di larghezza.

ART. 21

Gestione di fossi, canali, ripe e condotta delle acque

I proprietari o i conduttori dei fondi devono:

- a) mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire il franamento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile;

- b) mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
- c) rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;
- d) conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi e provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;
- e) non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;
- f) effettuare lo spurgo dei fossi divisorii tra fondi e terreni almeno una volta all'anno e, occorrendo, più volte e provvedere alla sfalcio della vegetazione spontanea lungo i fossi, canali, rii laterali alle strade stesse per le parti di rispettiva competenza.

I proprietari e gli utenti di canali e fossi artificiali, esistenti lateralmente o in contatto delle strade, sono obbligati ad impedire che le acque invadano la sede stradale provocando danni alla strada stessa ed alle sue pertinenze. Gli aventi diritto sui terreni adiacenti a strade sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata; inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

E' vietato immettere o convogliare nelle acque sia pubbliche che private qualsiasi liquame o altra sostanza o materia nociva.

E' vietato gettare nei torrenti, rii o specchi d'acqua animali morti, carogne e loro rifiuti organici e rifiuti di qualsiasi genere.

E' vietata qualsiasi variazione od innovazione del corso delle acque pubbliche, consortili o demaniali senza le previste autorizzazioni degli Enti proprietari o concessionari. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi natura ed origine. Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua. In tutti i casi in cui il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario od il conduttore del fondo hanno l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi. Quando l'Autorità comunale accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.

Qualora per effetto di intemperie o altre cause vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. Ove esisteva un fosso e successive arature o fresature lo avessero riempito, è fatto obbligo al proprietario e/o al conduttore di ripristinare lo status precedente; qualora risulti che il conduttore e/o proprietario di un fondo si sia impossessato di parte del sedime stradale destinato a viabilità, bialere, fossi, rii, canali o altra superficie di uso pubblico, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative e/o penali, sarà soggetto all'obbligo del riconfinamento ed al ripristino delle aree stesse sostenendone tutte le spese conseguenti; in caso di inadempienza, il Comune farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente ferma restando la sanzione prevista per la violazione accertata.

ART. 22

Aratura, lavori agricoli in genere e trasporti di letame, terra, fango ed altri detriti

I frontisti confinanti con strade pubbliche e/o aperte al pubblico non possono arare fino al ciglio delle strade o in modo da danneggiarle, ma devono adottare gli opportuni

accorgimenti per evitare qualsiasi danno. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 0,50 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 0,50 dal confine stradale e da canali e fossi in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche evitando l'ostruzione parziale o totale di tali manufatti; le operazioni di aratura devono essere condotte in modo tale da evitare possibili danni a qualsiasi manufatto posto in prossimità dei confini; durante le operazioni di aratura è fatto divieto di effettuare le manovre di ritorno sulle strade pubbliche. I proprietari dei terreni che confinano con strade pubbliche, nelle operazioni di aratura, devono formare lungo i loro fondi una regolare capezzagna di larghezza minima di metri 3, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di metri 0,50, nei casi di aratura parallela alla stessa. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con canali irrigui e fossi di scolo delle acque meteoriche.

Per lo scavo di fossi o canali lungo il confine, si deve osservare una distanza uguale alla profondità degli stessi manufatti; per quelli scavati lungo i cigli delle strade, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali, vicinali o su altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia, liquami o altro materiale provocandone l'imbrattamento, è tenuto a provvedere allo sgombero del materiale ed alla pulizia dell'area interessata nel più breve termine possibile; in caso di inosservanza, i lavori di ripristino saranno effettuati a cura del Comune a spese dell'inadempiente.

ART. 23

Pulizia cavalcavia e rive di proprietà comunale

L'Ufficio Comunale competente può affidare a privati, con precedenza agli agricoltori frontisti, tenendo conto degli accordi di programma, la pulizia mediante disboscamento di rive di cavalcavia e strade, assegnando come contropartita il legname ricavato. In caso di più soggetti interessati alle operazioni, sarà svolta una gara informale con assegnazione al miglior offerente.

In sede di assegnazione dell'incarico di disboscamento, l'Ufficio Comunale impartirà le prescrizioni necessarie a tutela della fauna e della flora e dell'assetto territoriale.

CAPO IV – ACCENSIONE DI FUOCHI

ART. 24

Divieto di accensione di fuochi

E' vietato accendere fuochi in tutto il territorio comunale, salvo casi particolari e previa autorizzazione degli enti competenti, a distanza minore di 100 metri dalle strade, dagli edifici, dalle ferrovie, dai vivai, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da mucchi di paglia, fieno e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile. Quando non sia tecnicamente possibile ricorrere ad altri mezzi per l'eliminazione di sterpi, macchie, residui di potatura ecc. è ammissibile l'uso del fuoco che deve essere acceso con l'adozione di ogni possibile precauzione e deve essere costantemente sorvegliato.

È vietato dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname, ecc.

È vietato in ogni caso accendere fuochi in presenza di forte vento o provocanti eccessivo fumo in qualsiasi stagione dell'anno.

In ogni caso debbono essere rispettate le indicazioni impartite dalla normativa in materia. E' vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiali vegetali su terreni boscati e ad una distanza inferiore a metri 50 dagli stessi. I proprietari di aree boscate o agricole (anche se non coltivate) hanno l'obbligo di effettuare interventi di pulizia delle medesime onde impedire che le sterpaglie o erbacce infestino il fondo del vicino. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti.

CAPO V - DISCIPLINA PASCOLO, ALLEVAMENTO , CUSTODIA, TRATTAMENTO ANIMALI E MALATTIE DEL BESTIAME

ART. 25

Custodia, conduzione e passaggio di animali in transito – pascolo vagante

Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.

Qualsiasi spostamento di animali (greggi, mandrie, ecc.) entro o fuori i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dagli organi competenti. Il passaggio su fondi altrui deve essere esercitato con l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti a prevenire danni alla altrui proprietà.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 184 del Codice della Strada, il bestiame di ogni specie, nel percorrere vie pubbliche o di uso pubblico, deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che con lo sbandamento, rechi danni o molestia ai passanti o provochi pericolo per i veicoli in transito. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi. Nel transitare sulle strade la mandria o gregge dovrà comunque occupare uno spazio non superiore alla metà della carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalato all'inizio ed alla fine dal personale di custodia. Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

E' vietato il pascolo delle greggi vaganti ovine, caprine e bovine all'interno del territorio comunale, fatto salvo il caso in cui tra il proprietario del bestiame e quello del terreno venga stipulato un contratto di affitto regolarmente registrato da esibire al personale addetto alla vigilanza.

L'arrivo o il transito delle greggi sul territorio comunale, così come qualsiasi altro spostamento entro i confini del medesimo, è regolamentato dalle prescrizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2007 n. 18-7388 e s.m.i. Il pascolo delle greggi vaganti su tutto il territorio comunale è consentito nel solo periodo compreso tra il 1 dicembre ed il 15 febbraio.

Il bestiame al pascolo non deve recare danno ai fondi finitimi.

ART. 26

Rispetto e tutela degli animali

In conformità a quanto specificatamente disposto dalle norme vigenti in materia di tutela del benessere animale, è vietato il maltrattamento degli animali domestici, di quelli da allevamento e degli animali selvatici.

E' considerato maltrattamento tenere gli animali in luoghi inadatti alla loro etologia per natura e/o dimensione, non fornire acqua e cibo in misura sufficiente, non ripararli dalle intemperie e dai rigori del freddo e del caldo, percuoterli, sottoporli a fatiche

eccessive, costringerli a lavori cui non sono più adatti per età o malattia, abbandonare gli animali domestici o addomesticati, non provvedere loro in caso di gravi malattie od incidenti, tenerli in condizioni non idonee e comunque recare loro sofferenze inutili.

Non sono considerate maltrattamento le attività venatorie e piscatorie ammesse dalla vigente normativa, le normali pratiche relative ad animali da allevamento (ad es. castrazione, macellazione), le attività poste in essere per il controllo delle popolazioni di animali domestici o selvatici nel contesto delle pratiche normalmente ammesse (sterilizzazione, derattizzazione e simili) o di specifici programmi approvati dagli enti competenti quali ad esempio i piani di abbattimento faunistico-venatori per cinghiali.

ART. 27

Custodia degli animali da cortile

Fatto salvo quanto precisato sul benessere animale, conigli, pollame ed animali da cortile di qualsiasi specie devono essere custoditi in modo da impedire che si introducano sulle strade o nei fondi altrui.

ART. 28

Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare all'A.S.L. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva. Gli stessi a scopo cautelativo, non appena rilevati i sintomi sospetti, devono:

- a) isolare gli animali ammalati e quelli morti evitando la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- b) non spostare dall'azienda gli animali od altri materiali che possano costituire veicolo di contagio prima che vengano date le disposizioni da parte del Servizio veterinario dell'A.S.L. competente.

ART. 29

Seppellimento di animali morti

L'eventuale interrimento di animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospettati di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni impartite dall'Autorità competente secondo le norme di polizia veterinaria, come pure lo smaltimento degli animali morti per cause naturali.

Il Comune potrà richiedere ai soggetti che esercitano attività agricole di dimostrare come sono state smaltite le carogne degli animali morti.

CAPO VI – ALLEVAMENTI APISTICI

ART. 30

Allevamenti apistici

L' esercizio dell'apicoltura dovrà effettuarsi tenendo presenti le disposizioni di cui al R.D. 23.10.1925 n. 2079 e relativo regolamento approvato con R.D. 17.03.1927 n.614. Per gli allevamenti apistici si fa riferimento all'art. 896 bis del Codice Civile. Per la sciamatura delle api si fa riferimento alle disposizioni dell'art. 924 del C.C. E' proibito esporre o lasciare alla portata delle api il miele, i favi e tutto il materiale apistico infetto o sospetto di malattia. E' altresì proibito abbandonare, alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia o abbandonare apiari non infetti alla noncuranza. In caso di abbandono di materiale apistico o di apiari, qualora

il proprietario non risulti individuabile dalle autorità sanitarie, l'onere della rimozione e dello smaltimento degli stessi compete al proprietario del fondo.

CAPO VII – SPANDIMENTO LIQUAMI, LETAME , FERTILIZZANTI ED ALTRO

ART. 31

Spandimento e deposito di liquami zootecnici, letame, concimi, ed altro su terreno

A) Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola i produttori di reflui zootecnici, palabili e non, devono attenersi agli obblighi previsti dalle norme statali e regionali in materia.

B) Liquami zootecnici

- 1) Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.
- 2) Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - I. i liquidi di sgrondo percolati da materiali palabili in fase di stoccaggio;
 - II. i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
 - III. le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all'utilizzazione agronomica;
 - IV. le sostanze derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;
 - V. i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.

b.1 Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione

- 1) Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino almeno 25 metri dalle abitazioni ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile.
- 2) Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili a perfetta tenuta stagna e devono essere utilizzati con modalità tali da prevenire qualsiasi fuoriuscita di materiali solidi o liquidi.
- 3) Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica, e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.
- 4) Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.
- 5) I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, nei quali è vietato convogliare le acque pluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo temporale del prodotto, variabile da 90 a 180 giorni a seconda della specie animale allevata e delle dimensioni dell'allevamento.
- 6) L'utilizzo dei liquami per finalità agronomiche deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell'anno più adatti, dal punto di vista ambientale ed agronomico, per l'applicazione.

C) Definizione di effluenti di allevamento palabili

Si definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

c.1 Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili

- 1) Tutti i ricoveri per lo stoccaggio di effluenti di allevamento palabili devono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili e devono essere costruiti nel rispetto delle normative vigenti.
- 2) Mucchi di letame ed altri concimi, limitati ai bisogni di un podere, sono tollerati, purché in aperta campagna ed a non meno di 25 metri da qualsiasi abitazione, da pozzi d'acqua potabile, da acquedotti, serbatoi e strade, e purché non diano luogo ad infiltrazioni nel sottosuolo e non permangano sul posto per più di un mese.
- 3) Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo su tre lati del perimetro ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato; le stesse concimaie devono essere utilizzate con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi e distare a non meno di 20 metri dalle abitazioni, dai pozzi e dalle condutture di acqua potabile.

D) Trasporto letame, liquami ed altri detriti

Nel trasporto di letame, liquami ed altri effluenti di allevamento è fatto obbligo di utilizzare carri chiusi sui lati esterni adatti allo scopo che non diano luogo a sversamenti lungo il percorso.

E) Spandimento liquami

- 1) Possono essere ammessi allo spandimento, su terreno ad uso agricolo, esclusivamente a fini di fertilizzazione del terreno, i liquami derivanti da attività agricole o ad esse assimilate, come previsto dalle leggi nazionali e regionali di riferimento.
- 2) Lo spandimento di liquami è vietato:
 - a. sul suolo non adibito ad uso agricolo;
 - b. nelle aree di cava;
 - c. nelle aree di rispetto dell'abitato: metri 50 dalle abitazioni nel caso si utilizzino sistemi di dispersione area a pressione; metri 10 nel caso in cui si utilizzino sistemi di dispersione localizzati o si faccia seguito all'immediato interramento entro 24 ore;
 - d. nelle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica ad uso potabile per una distanza non inferiore a metri 200;
 - e. nelle aree ove le falde idriche interessano lo strato superficiale del suolo e comunque ove il massimo della superficie libera della falda idrica disti meno di metri 1,50 dal piano di campagna;
 - f. nelle aree a distanza inferiore a 10 metri dalle sponde di corpi idrici superficiali naturali e da quelli artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; sono comunque esclusi i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;
 - g. nelle aree franose o con pendenze superiori al 15%;
 - h. nella rete fognaria e nei corsi d'acqua.
- 3) I liquami devono essere raccolti in apposite vasche a tenuta stagna ed il loro spargimento deve essere immediatamente seguito dall'interramento, compatibilmente con le circostanze. Sono inoltre da osservarsi tutte le altre indicazioni e prescrizioni del regolamento provinciale cui si fa rinvio.

- 4) Lo spargimento dei liquami ad una distanza inferiore a quella di cui al comma 2 lettera c) è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori, o se lo stesso spargimento viene realizzato contestualmente ad un adeguato intervento di aratura o lavorazioni colturali che permettano l'interramento del refluo dopo lo spargimento.
- 5) Lo spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili ad una distanza inferiore a quella di cui al comma 2 lettera c) deve essere effettuato secondo la normativa di riferimento.

CAPO VIII - IMPIEGO DI PRESIDI SANITARI IN AGRICOLTURA

ART. 32

Difesa contro le malattie delle piante e danni da deriva.

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

- 1) Nella evenienza della comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'autorità comunale, per sostenere la lotta contro tali parassiti, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce, di volta in volta le disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai conduttori e da chiunque altro ne sia interessato;
- 2) E' fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo ed ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'autorità comunale, al competente servizio regionale e provinciale per l'agricoltura o all'osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
- 3) Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione senza un certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio fitopatologico competente per territorio;
- 4) Nell'eventualità di danni causati da deriva per qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici e degli strumenti od automezzi danneggiati possono richiedere l'indennizzo in base alle norme vigenti.

ART. 33

Trattamenti antiparassitari ed uso di fitofarmaci

E' vietata nel centro abitato l'irrorazione di diserbanti, pesticidi e antiparassitari catalogati come molto tossici, tossici e nocivi dai D. Lgs 194/1995 e 65/2003; l'irrorazione praticata con pompe ed altri mezzi meccanici che comportino la nebulizzazione sottoforma di aerosol dei prodotti impiegati su terreni e seminativi, non può avvenire ad una distanza inferiore a m. 30 dai confini di orti, giardini, cortili, fabbricati civili e rurali adibiti ad abitazione ed allevamento di animali. In ogni modo, nel caso di trattamenti eseguiti nelle vicinanze di aree di attenzione, l'operatore dovrà usare ogni precauzione affinché il trattamento non danneggi persone e/o colture.

E' fatto obbligo di avvertire i confinanti del tipo e della durata dei prodotti usati. Sono vietati i trattamenti con insetticidi durante il periodo della fioritura, fatta eccezione per quelli non dannosi alle api ed altri insetti utili.

E' vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti nelle giornate di vento o pioggia.

E' bene trattenere le etichette dei prodotti usati per tutto il tempo delle possibili intossicazioni al fine di poter intervenire tempestivamente ed in modo appropriato.

ART. 34

Contenitori di antiparassitari

Non è consentito abbandonare all'aperto, interrare o bruciare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere.

ART. 35

Cartelli per esche avvelenate e sostanze venefiche

È vietato spargere esche avvelenate sul territorio ed impiegare sostanze venefiche senza specifica autorizzazione dell'Autorità sanitaria e veterinaria competente per territorio. E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso al servizio veterinario dell'ASL e al Comune oltre che a sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, cartelli o pannelli recanti ben visibile la scritta "Pericolo - Esche Velenose" o altre scritte similari.

ART. 36

Divieto di alimentazione di piccioni e fauna selvatica

E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di alimentare piccioni ed animali selvatici di qualsiasi specie, salva specifica autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente in casi eccezionali.

E' vietato anche mettere mangimi ed altri cibi alla portata della fauna selvatica.

La chiusura di granai e silos deve essere curata in modo da evitare che la fauna selvatica si possa alimentare.

CAPO IX- PROVVEDIMENTI E SANZIONI

ART. 37

Provvedimenti di Polizia Rurale

Il Sindaco o i Funzionari comunali possono emettere ordinanze sulle materie riguardanti il presente regolamento in forza delle competenze loro attribuite dalla legge. Le ordinanze devono avere i seguenti requisiti:

- a) devono essere dirette a persone ben identificate di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze e dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme violate del regolamento di polizia rurale;
- c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato alle conseguenze dello stesso.

Avverso alle ordinanze di cui sopra è ammesso ricorso al TAR.

Per le modalità di accertamento, contestazione, notificazione, pagamento in misura ridotta, invio del rapporto, emissione di ordinanza ingiunzione, sequestro, sanzioni

accessorie, etc., occorre far riferimento a quanto previsto dagli artt. 13 e ss. Legge 24.11.1981 n. 689.

Quando ciò si renda necessario, l'Autorità comunale ordina il ripristino dello stato delle cose e/o dei luoghi, in un tempo ritenuto congruo in ragione della singola fattispecie; la stessa, in caso di inadempienza dell'obbligato, provvede coattivamente, con successiva rivalsa delle spese in capo al medesimo.

Gli organi di Polizia preposti all'accertamento delle violazioni, nei limiti della citata legge 689/81, possono procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che possano formare oggetto di confisca.

ART. 38 Sanzioni

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative oltre che delle sanzioni accessorie previste dalle leggi vigenti in materia, le violazioni agli articoli del presente regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, il quale prevede il pagamento di una somma in denaro da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, con pagamento in misura ridotta di Euro 50,00 ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689.

I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al presente regolamento spettano al Comune.

CAPO X – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 39 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione. Sono abrogati il precedente Regolamento in materia e tutte le altre disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto od incompatibili.